

Circolare n.12/2022
del 31 marzo 2022

SINTESI

**AGENZIA DELLE
DOGANE – CIRCOLARE
N. 12/2022 DEL 29
MARZO 2022:
PROCEDURE DI
RILASCIO E DI
CONTROLLO DEI
CERTIFICATI DI
CIRCOLAZIONE EUR.1,
EUR.MED ED A.TR**

La richiesta ed il rilascio di certificati di circolazione EUR1, EUR.MED ed A.TR continuerà ad avvenire in modalità digitale secondo le procedure della Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21 gennaio 2021.

Gli operatori economici potranno operare secondo le seguenti modalità:

- 1) **Procedura ordinaria:** il soggetto esportatore richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 uno dei corrispondenti codici previsti dall'art. 3 della Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21 gennaio 2021. Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il medesimo viene presentato all'Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l'apposizione del timbro e della firma.
In caso di controllo automatizzato (CA) dell'operazione, l'Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.
Resta impregiudicata la facoltà dell'Ufficio delle Dogane di accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali sottesi alla richiesta di rilascio del certificato, sia all'atto dell'operazione che a posteriori, sulla base delle prescrizioni dettate dal circuito doganale di controllo.
- 2) **Procedura facilitata:** in questo caso, l'esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso, e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane.
L'accesso alla procedura facilitata è **riservato ai soggetti A.E.O.** titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall'Ufficio delle Dogane di esportazione, oppure all'effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell'orario di operatività dell'Ufficio medesimo.
L'Ufficio delle Dogane provvede al censimento dell'operatore economico ammesso all'utilizzo della procedura in parola e valida giornalmente una quantità di formulari che risulti congrua rispetto alle reali esigenze del medesimo.
L'esportatore economico censito è tenuto a inserire nella dichiarazione di esportazione il codice documento nazionale 35YY (già inserito nella TARIC).

È inoltre tenuto, entro il giorno seguente, a restituire una copia (cd. velina) dei formulari adoperati, unitamente a quelli eventualmente non utilizzati.

- 3) **Procedura full digital:** al momento è utilizzata limitatamente al progetto “EUR1 Full Digital” che, dal 1° marzo 2021, si applica per le richieste ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità previste dalla Circolare n.13/2021 del 16 marzo 2021.

Nell’ottica di una futura “*full digital solution*”, ADM ha avviato interlocuzioni con l’Autorità doganale turca per una prossima completa digitalizzazione anche del certificato AT.R.

 [Circolare n. 12 – Procedure di rilascio e controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR](#)